

Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 7.

Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, recante «Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, recante «Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali», è prorogato fino al 30 giugno 1986.

Art. 2

Quanto previsto dalla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, per l'ampliamento si intende riferito anche alla ristrutturazione edilizia.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 gennaio 1985

Bernini